

Condizioni Generali

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

1. PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO. Premesso che: a) il decreto legislativo n. 79 del 23.5.2011 che ha abrogato il decreto legislativo n. 206 del 6.9.2005 dispone a protezione del consumatore che l'organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, debbano essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa all'espletamento delle loro attività (art. 36 d.lgs 79/2011) il consumatore ha diritto di ricezione copia del contratto di vendita di pacchetto turistico redatto in forma scritta in termini chiari e precisi e sottoscritto a timbro dell'organizzatore o del venditore (ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 79/2011) che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all'art. 19 delle presenti Condizioni generali di contratto. La nozione di "pacchetto turistico" (art. 34 d.lgs. 79/2011) è la seguente: "I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti ad offerenti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (omissis) che costituiscono parte significativa del "pacchetto turistico". La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae l'organizzatore o il venditore dagli obblighi del presente capo.

2. FONTI LEGISLATIVE. Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni - in quanto applicabili - della L. 27/12/1977 n°1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV firmato a Bruxelles il 23.4.1970, nonché dal subaccolto Decreto Legislativo 79/2011).

3. INFORMAZIONE OBBLIGATORIA - SCHEDE TECNICHE. L'organizzatore ha l'obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo una scheda tecnica che contenga gli elementi obbligatori di cui all'art. 36 del d.lgs. 79/2011 come da schema in calce alle presenti condizioni.

4. PRENOTAZIONI. La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne conservi copia. L'accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore invierà relativo conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l'agenzia di viaggi venditrice. Le prenotazioni che pervengono nei 7 giorni lavorativi antecedenti alla data di partenza saranno considerate "last-minute" e di conseguenza, pur restando garantiti il periodo di viaggio, il luogo di destinazione e la categoria della struttura alberghiera, potranno variare: le tratte e/ora e la compagnia di navigazione, nonché il tipo di struttura alberghiera. Tali eventuali variazioni saranno rese note al Cliente al momento della conferma della prenotazione ed egli avrà, in tal caso, facoltà di non accettare la prenotazione senza alcun aggravio di spesa e con totale esonerazione di responsabilità del tour operator Karisma Srl. La comunicazione di recesso dovrà essere inoltrata esclusivamente in forma scritta, anche a mezzo e-mail o via fax, alla Karisma Srl, entro e non oltre le 12 ore successive al ricevimento della conferma, oltre tale termine la prenotazione si intenderà definitivamente confermata con assenso tacito alle variazioni subite e con ogni conseguente obbligo per il Cliente. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall'organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal d.lgs. 79/2011 in tempo utile prima dell'inizio del viaggio.

5. INFORMAZIONI AL TURISTA

1. Nel caso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, l'intermediario o l'organizzatore forniscono per iscritto informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con l'indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno.

2. Prima dell'inizio del viaggio l'organizzatore e l'intermediario comunicano al turista per iscritto le seguenti informazioni: a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze; b) generati e recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali dell'organizzatore o dell'intermediario ovvero di uffici locali contattabili dal turista in caso di difficoltà; c) recapito telefonico dell'organizzatore o dell'intermediario utilizzabile in caso di difficoltà in assenza di rappresentanti locali; d) per i viaggi ed i soggiorni di mare all'estero, recapiti telefonici per stabilire un contatto diretto con questi o con il responsabile locale del suo soggiorno; e) la facoltà di sottoscrivere un contratto di assicurazione a copertura delle spese sostenute dal turista per l'annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia.

3. Quando il contratto è stipulato nell'imminenza della partenza, le indicazioni contenute nel comma 1 devono essere fornite contestualmente alla stipula del contratto.

4. È fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al turista.

6. OPUSCOLO INFORMATIVO

1. L'opuscolo indica in modo chiaro e preciso:

- la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto utilizzato;
- la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l'esatta ubicazione con particolare riguardo alla distanza dalle principali attrazioni turistiche del luogo, la categoria o il livello e le caratteristiche principali con particolare riguardo agli standard qualitativi offerti, la sua approvazione e classificazione dalla Stato ospitante;
- i pasti forniti;
- l'itinerario;
- le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità da assolvere per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno;
- l'importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e le scadenze per il versamento del saldo;
- l'indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente necessario per l'effettuazione del viaggio tutto compreso e del termine entro il quale il turista deve essere informato dell'annullamento del pacchetto turistico;
- il termine, la modalità, il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di recesso ai sensi degli articoli da 64 a 67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nel caso di contratto negoziato fuori dai locali commerciali o a distanza;
- gli estremi della copertura assicurativa obbligatoria, delle eventuali polizze assicurative facoltative a copertura delle spese sostenute dal turista per l'annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia, nonché delle eventuali ulteriori polizze assicurative sottoscritte dal turista in relazione al contratto.

2. Le informazioni contenute nell'opuscolo vincolano l'organizzatore e l'intermediario in relazione alle rispettive responsabilità, a meno che le modifiche delle condizioni ivi indicate non siano comunicate per iscritto al turista prima della stipulazione del contratto o vengano concordati altri contraenti, mediante uno specifico accordo scritto, successivamente alla stipulazione.

3. Sono partecipi all'obbligo di informazioni ed i materiali illustrativi divulgati su supporto elettronico o a via telematica.

7. PAGAMENTI. La misura dell'acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare all'atto della prenotazione ovvero all'atto della richiesta impegnativa e la data entro cui prima della partenza dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, opuscolo, conferma di prenotazione o quanto altro. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare, da parte dell'agente intermediazione e/o dell'organizzatore la risoluzione di detto contratto, salvo il risarcimento dei danni subiti.

8. PREZZO. Il prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua revisione, diritti e tasse sui servizi diatterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del viaggiatore sono determinati nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: costi di trasporto, incluso il costo del carburante; - diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; - tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. I costi devono essere adeguatamente documentati dal venditore. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai tassi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.

9. REVISIONE DEL PREZZO E RECESSO DAL CONTRATTO. È espressamente prevista la possibilità di revisione del prezzo forfetario di vendita del pacchetto turistico in conseguenza della eventuale variazione dei costi di: trasporto; carburante; diritti e tasse (quali ad esempio quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti) e del tasso di cambio applicato. In ogni caso la revisione al rialzo non può essere superiore al dieci per cento del prezzo nel suo originario ammontare. Nel caso in cui l'aumento del prezzo superi la predetta percentuale l'acquirente potrà recedere dal contratto ed avrà diritto esclusivamente al rimborso delle somme già versate all'organizzatore o venditore.

In ogni caso il prezzo non potrà essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza.

10. MODIFICA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI PRIMA DELLA PARTENZA E RECESSO DAL CONTRATTO. Qualora prima della partenza l'organizzatore abbia per qualsiasi ragione necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto ne darà immediato avviso in forma scritta al consumatore presso il venditore indicando il tipo di modifica e la conseguente variazione del prezzo. In questo caso il consumatore può accettare la proposta di modifica ovvero recedere senza pagamento di penali ed ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo. In via alternativa egli può ottenere il rimborso, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, della somma di denaro già corrisposta. Nel caso di recesso per revisione del prezzo o modifica delle condizioni contrattuali ovvero quando il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo tranne che per colpa del turista egli ha anche diritto di essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto. Nel caso in cui la modifica delle condizioni contrattuali prima della partenza sia dovuta a causa di forza maggiore ovvero dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto e tale ultima eventualità sia stata comunicata al consumatore almeno venti giorni prima della data prevista per la partenza, egli non avrà in nessun caso diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso il consumatore deve comunicare all'organizzatore o al venditore la propria scelta entro due giorni lavorativi al ricevimento dell'avviso scritto di modifica, in caso di mancato comunicazione la modifica, e la conseguente variazione di prezzo, si intenderanno accettate. In ogni caso l'importo massimo di tale risarcimento non potrà mai essere superiore al doppio della somma effettivamente corrisposta dal consumatore.

11. MODIFICA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI SUCCESSIVA ALLA PARTENZA. Successivamente alla partenza, nel caso in cui una parte essenziale dei servizi previsti nel contratto non possa essere effettuata, fatta eccezione per il fatto proprio del consumatore, l'organizzatore predisporà adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, quest'ultimo verrà rimborsato in misura pari a tale differenza. Il consumatore avrà diritto al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, l'organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o a diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborsano nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

12. RECESSO DEL CONSUMATORE. Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza indipendentemente dal pagamento dell'acconto previsto all'articolo 7 saranno addebitati a titolo di penale: il premio della copertura assicurativa e le seguenti percentuali della quota di partecipazione a seconda del numero di giorni che mancano alla data di partenza del viaggio, escludendo dal computo i giorni festivi, il giorno della partenza e il giorno in cui viene data la comunicazione dell'annullamento.

13. SOSTITUZIONI. Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario; il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (art. 39 d.lgs 79/2011) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; il soggetto substituente rimborsi all'organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché delle spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione. In relazione ad alcune tipologie di servizi, nella eventualità in cui il terzo fruitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine previsto, l'organizzatore non sarà responsabile dell'eventuale mancata accettazione della cessione del contratto. L'eventuale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall'organizzatore alle parti interessate prima della partenza.

14. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI. I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.

15. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA. La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo ed in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazione ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l'organizzatore si riserva la facoltà di fornire a catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.

16. MANCATO O INESATTO ADEMPIMENTO. REGIME DI RESPONSABILITÀ PER DANNI ALLA PERSONA. PRESCRIZIONE DEL DIRITTO. L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell'indempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, fatta eccezione, salvo le eventuali ipotesi di responsabilità oggettiva previste da norme speciali, per il mancato o inesatto adempimento che siano determinati: da impossibilità della prestazione derivante da causa od essa non imputabile; dal fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici); da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto; dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile; da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Si considera inesatto adempimento le difformità degli standard qualitativi dei servizi promessi o pubblicitari.

Si conviene che il danno derivante alla persona dall'indempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile nei limiti stabiliti dalle convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte l'Italia o l'Unione europea, ed, in particolare, nei limiti previsti dalla convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n. 841, dalla convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, e dalla convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 (C.C.V.), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, per ogni altra ipotesi di responsabilità dell'organizzatore e del venditore, così come recepite nell'ordinamento ovvero nei limiti stabiliti dalle ulteriori convenzioni, rese esecutive nell'ordinamento italiano, alle quali aderiscono i Paesi dell'Unione europea ovvero la stessa Unione europea. Il diritto al risarcimento di questo tipo si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all'indempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l'articolo 2951 del codice civile.

17. REGIME DI RESPONSABILITÀ PER DANNI DIVERSI DA QUELLI ALLA PERSONA. LIMITI DEL RISARCIMENTO. PRESCRIZIONE. Si conviene espressamente (art. 45 d.lgs 79/2011) che il limite per il risarcimento per danni diversi da quelli alla persona sarà pari a quanto previsto dall'articolo 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva dalla legge 27 dicembre 1977 n. 1084 e dagli articoli dal 1783 al 1786 del codice civile. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.

18. DANNO DA VACANZA ROVINATA

1. Nel caso in cui l'indempimento o inesatto esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, il turista può chiedere, ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'impossibilità dell'occasione perduta.

2. Ai fini della prescrizione si applicano i termini di cui agli articoli 44 e 45 d.lgs 79/2011.

19. DIRITTO DI SURROGAZIONE

1. L'organizzatore o l'intermediario che hanno risarcito il turista sono surrogati, nei limiti del risarcimento corrisposto, in tutti i diritti e le azioni di quest'ultimo verso i terzi responsabili.

2. Il turista fornisce all'organizzatore o all'intermediario tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga.

20. OBBLIGO DI ASSISTENZA. L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità, quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore e è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore. È fatto salvo in ogni caso il rimborso delle maggiori spese o dei danni che l'organizzatore o il venditore abbiano sostenuto in adempimento degli obblighi di assistenza.

21. RECLAMI E DENUNCE

Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, o con altri mezzi che garantiscono la prova dell'venuto ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

22. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO

Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ad anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell'organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative che, per i viaggi all'estero, garantiscono il rientro immediato del turista o causa di emergenza imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore o dell'intermediario, e che assicurano al turista assistenza anche di tipo economico per esempio nei casi di ritardo aereo, infortuni e bagagli.

Tali polizze possono altresì garantire, nei casi di insolvenza o fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico. Qualora le spese per l'assistenza e per il rimpatrio siano sostenute o anticipate dall'amministrazione pubblica competente, l'assicuratore è tenuto ad effettuare il rimborso direttamente nei suoi confronti. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie. In ogni caso, il Ministero degli affari esteri può chiedere agli interessati il rimborso, totale o parziale, delle spese sostenute per il soccorso e il rimpatrio delle persone che, all'estero, si siano

esposte deliberatamente, salvi giustificati motivi correlati all'esercizio di attività professionali, a rischi che avrebbero potuto conoscere con l'uso della normale diligenza.

23. FONDO DI GARANZIA

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo opera il fondo nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero, nonché per fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.

2. Il fondo è alimentato annualmente da una quota pari al due per cento dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 50, comma 1, che è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al comma 1.

3. Il fondo interviene, per le finalità di cui al comma 1, nei limiti dell'importo corrispondente alla quota così come determinata ai sensi del comma 2.

4. Le istanze di rimborso al fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza, fatta salva comunque la prescrizione del diritto al rimborso.

5. Il fondo potrà avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente.

6. Le modalità di gestione e di funzionamento del fondo sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con decreto del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE. I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e n.6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle partizioni specificamente riferite allo vendita del singolo servizio oggetto di contratto.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO. A tali contratti sono altresì applicabili le clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: l'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relative al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

Informative ai sensi della Legge. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 16 della L. 269/98. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e il rispetto per i diritti dei bambini non conosce frontiere alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero. Privacy: Si informa che tutti i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni della legge 675/1996 e succ.vv mod.ni e che il trattamento dei dati personali è diretto all'espletamento da parte della Società delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. I dati personali in ogni caso non saranno trasmessi ai terzi e in ogni momento potranno essere cancellati a richiesta del consumatore.

SCHEDA TECNICA

Karisma Travelnet è coperta dalla polizza assicurativa n.802921039 della Ammissimo Assicurazioni S.p.A. per la responsabilità civile professionale in conformità alle prescrizioni e agli obblighi assicurativi previsti dal d.lgs 206/05 e della CCV (legge del 17 dicembre 1977 n.1084) e con polizza "Amnitvrat Protection" nr 6006000352/O del Nobis Compagnia di Assicurazioni Spa - a tutela dei viaggiatori e in conformità alle normative vigenti relative all'ex Fondo di Garanzia. La pubblicazione è stata redatta in conformità alle disposizioni della Legge Regionale.

Quote di partecipazione

Le quote di partecipazione sono espresse in Euro, da intendersi per persona adulta, sulla base della sistemazione in camera di categoria standard, a due letti o matrimoniali. Tutti le quote, le promozioni e le tariffe speciali possono variare in qualsiasi momento, consultare le quote pubblicate sul sito www.karismatravel.eu.

Il cambio di riferimento sul quale è basato il calcolo dei prezzi forfetari pubblicati in questo catalogo è quello in vigore alla data del 4 Aprile 2018.

Le quote di partecipazione comprendono:

I voli da/per l'Italia ove previsto - Sistemazione in camera doppia con servizi privati secondo il trattamento previsto. Per alcune destinazioni non sono comprese le tasse di soggiorno degli alberghi: si tratta solitamente di pochi euro da pagare direttamente sul posto. In alcuni Paesi vi verrà richiesto il pagamento di una tassa aeroportuale per i voli interni o per i voli di ritorno da pagare direttamente sul posto.

Le quote di partecipazione non comprendono:

Voli da/per l'Italia. Tasse aeroportuali - tasse aeroportuali all'estero - visti d'ingresso ove richiesti - bevande - mance - extra di carattere personale - escursioni - Polizza annullamento viaggio e tutto quanto non espressamente indicato nella voce "le quote di partecipazione comprendono".

Recesso del consumatore. - Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza indipendentemente dal pagamento dell'acconto previsto all'articolo 5 saranno addebitati a titolo di penale: il premio della copertura assicurativa e le seguenti percentuali della quota di partecipazione a seconda del numero di giorni che mancano alla data di partenza del viaggio, escludendo dal computo i giorni festivi, il giorno della partenza e il giorno in cui viene data la comunicazione dell'annullamento.

Pacchetto Turistico con Voli di Linea, solo volo e solo servizi a terra

-30% fino a 30 giorni lavorativi prima;

-50% da 29 a 15 giorni lavorativi prima;

-80% da 14 a 7 giorni lavorativi prima.

Dopo tale termine la penale sarà pari all'intero valore della quota di partecipazione.

È possibile che in fase di preventivo o conferma vengano comunicati importi delle penali di cancellazione diversi da quelli sopra indicate

Escursioni e servizi facoltativi acquistati in loco - Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal consumatore in loco e non comprese nel prezzo del pacchetto turistico, pur potendo essere illustrate e descritte in questo opuscolo, sono estranee all'oggetto del relativo contratto stipulato dalla Karisma Travelnet nella veste di organizzatore. Pertanto nessuna responsabilità potrà essere ascritta alla Karisma Travelnet né a titolo di organizzatore né di intermediatore di servizi anche nell'eventualità che a titolo di cortesia, residenti, accompagnatori o corrispondenti locali possano occuparsi della prenotazione di tali escursioni.

Viaggiare sicuri - Prima di prenotare un viaggio vi consigliamo di consultare le informazioni riportate sul sito www.viaggiare sicuri.it

Organizzazione Tecnica: Karisma Travelnet - Roma

Licenza Categoria A

Autorizzazione Regione Lazio n.619 del 3 Dicembre 1998.

FOTO: Archivio Karisma Travelnet

GRAFICA: Gestioneweb - Spirit Srl (Roma)

STAMPA: Mese di Aprile 2018 presso Sinograph Snc - Roma

